

## **Aeroporto cantonale di Locarno**

### **Domanda di approvazione dei piani per la costruzione di un'aviorimessa per aerei ed elicotteri**

#### **Deposito pubblico dei piani**

---

- Richiedente: Ufficio dell'aeroporto cantonale di Locarno, 6596 Gordola
- Domanda del: 8 luglio 2004
- Oggetto: Costruzione di un'aviorimessa della dimensione di 45 per 70 metri.
- Luogo: Aeroporto Cantonale di Locarno, Particelle 4227 e 5319
- Incarto: L'incarto comprende la seguente documentazione:  
– Matrice di rilevanza dell'8 luglio 2004  
– Masterplan, giugno 2002  
– Piano di compensazione ecologica, versione 30 aprile 2004
- Procedura: La procedura si basa sugli articoli 37–37h della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e sulle disposizioni dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1).
- Deposito pubblico: Dall'8 settembre al 7 ottobre 2004 si può prendere visione dell'incarto nei luoghi seguenti:  
– Municipio di Locarno, 6600 Locarno  
– Dipartimento cantonale del territorio, Servizi generali, Ufficio domande di costruzione e d'esame d'impatto ambientale, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Modinatura: Per motivi di sicurezza operativa, ai sensi dell'OSIA (art. 27 lett. b), la modinatura sarà limitata al fronte sud mentre l'ingombro a nord sarà indicato solo sul terreno.
- Opposizione: Chiunque sia riconosciuto come parte secondo la legge sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione. Le opposizioni devono contenere le motivazioni ed essere inoltrate per iscritto all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), Processo Impianti, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.
- Osservazioni:  
– Chi non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura e non può presentare ricorso contro un'eventuale approvazione dei piani (art. 37<sup>f</sup> cpv. 1 LNA).  
– In caso di opposizioni collettive o più opposizioni individuali identiche, deve essere designata una persona che possa rappresentare il gruppo di oppositori in modo giuridicamente vincolante. Altrimenti, il rappresentante sarà designato dall'UFAC (art. 11a PA).

7 settembre 2004

Ufficio federale dell'aviazione civile